

La proposta legislativa COM (2014) 180

– Riforma del Reg.UE 834/2007

Anabio e la Cia ritengono fondamentale approvare al più presto la Proposta di regolamento per la produzione e l'etichettatura dei prodotti biologici. Abbiamo partecipato direttamente e nell'ambito del Copa all'interessante fase di consultazione ed alle valutazioni sull'impatto della riforma.

Riteniamo che nei diversi scenari di riferimento, quello relativo alla valorizzazione dei "principi" e dei "valori" del biologico sia quello da perseguire, rispetto al semplice miglioramento dello *status quo* o ad accrescere la flessibilità nei mercati.

Il modello di produzione biologica sta crescendo nell'attenzione dei cittadini consumatori perché si caratterizza come il sistema produttivo più "*green core*" dell'agroalimentare europeo. In un contesto sempre più attento alla sostenibilità, alle logiche dell'economia circolare, alle strategie di mitigazione ed adattamento ai cambiamenti climatici, il biologico viene percepito concretamente come il modello più avanzato e dinamico, un *laboratorio* di tecniche che possono poi sempre di più diffondersi su larga scala nella produzione agricola. Fasce crescenti di cittadini consumatori scelgono i prodotti biologici per tre motivi interagenti:

- premiare le imprese impegnate nella salvaguardia dell'ambiente e della biodiversità, nella valorizzazione della fertilità dei suoli e nel benessere animale;
- sentirsi direttamente *compartecipi* di questo impegno;
- acquistare prodotti con requisiti organolettici e salutistici migliori rispetto ai corrispondenti convenzionali, percependo un nesso diretto tra metodo produttivo e qualità intrinseca delle produzioni.

Il costante richiamo e la valorizzazione dei principi fondativi del metodo biologico rappresentano pertanto i primi fattori per mantenere ed accrescere la fiducia dei consumatori.

La forte coerenza con i principi deve essere accompagnata da un sistema di controllo e certificazione efficace e da una idonea etichettatura, inserita in un più generale ed adeguato sistema di comunicazione e di relazione tra produttori e consumatori.

Sulla base di queste considerazioni gli obiettivi di riferimento della riforma legislativa devono essere:

- rilanciare i principi ed i valori dinamici fondativi del metodo biologico per accrescere la fiducia dei cittadini e consolidare il ruolo di eccellenza del metodo nell'ambito degli obiettivi di Europa 2020;
- mirare in modo dinamico al miglioramento delle *performance* ambientali del metodo produttivo, anche in considerazione dell'evoluzione delle normative cogenti e delle problematiche relative ai cambiamenti climatici;
- avere una normativa uniforme a livello europeo, per una migliore comunicazione con i cittadini, ma anche per un più efficace contrasto alle frodi;
- semplificare gli adempimenti eliminando le disposizioni inutili e/o inefficaci;
- rendere più efficiente ed efficace il sistema di controllo.

Molti di questi obiettivi sono presenti nella proposta di Regolamento (riduzione delle disposizioni, uniformità europea, norme sulle importazione e sull'etichettatura,...), che noi apprezziamo per le finalità, la coerenza e l'impianto normativo.

Alcuni aspetti sono da chiarire e migliorare anche alla luce del dibattito aperto in ambito Copa-Cogeca.

Per noi è fondamentale trovare una concreta armonizzazione tra due esigenze fondamentali:

- riorientare la normativa ai principi del metodo biologico, per accrescere la sua distintività e le sue performances ambientali;
- definire soluzioni concretamente applicabili al sistema produttivo e proporzionali alle caratteristiche ed alle dimensioni delle imprese.

Di seguito riportiamo la nostra posizione rispetto ad alcuni punti controversi.

Introduzione di una soglia di “declassamento”

In tutti i sistemi di qualità, sia regolamentati che volontari, esiste la necessità del cosiddetto “declassamento”. Per un prodotto che presenta caratteri di non conformità rispetto allo specifico disciplinare di qualità, ma è conforme alla normativa vigente, si presentano due possibilità di intervento:

- l'eventuale “trattamento” con metodi legittimi per rientrare nei parametri del disciplinare;
- il “declassamento” con eventuale commercializzazione senza la certificazione di prodotto biologico.

La prima possibilità è particolarmente difficile nella produzione biologica, che, come noto, rappresenta soprattutto un sistema di certificazione di processo produttivo.

Il declassamento è pertanto necessario, in presenza per esempio di residui significativi, per tutelare il cittadino-consumatore, che deve essere certo delle caratteristiche del prodotto che acquista.

Per questo Anabio e Cia concordano con la proposta di Regolamento. Riteniamo anche opportuna, sempre in accordo con la proposta, la possibilità di definire strumenti di risarcimento, anche utilizzando la Pac, a favore del produttore che ha subito un'involontaria contaminazione, qualora avesse posto in atto tutte le misure ordinarie per prevenirne il rischio.

Queste soglie di declassamento devono essere uniformi a livello europeo.

In Italia esiste attualmente una norma che fissa i limiti di residui sui prodotti biologici, pari a 0,01 mg/kg. Ma questo limite è oggettivamente troppo basso e dovrebbe essere aumentato.

Certificazione di gruppo ed abbandono dell'obbligo di controllo annuale

Anabio e Cia concordano, in linea di massima, con la proposta della Commissione che mira, a parità di efficacia, a ridurre i costi della certificazione per le piccole imprese.

In particolare si ritiene che la certificazione di gruppo sia possibile per le piccole aziende associate ad una impresa unica di commercializzazione (per esempio una OP o una semplice cooperativa) che vende a suo nome il prodotto conferito dai soci. In questo caso è la struttura di commercializzazione che dovrà adottare un sistema di controllo interno sulla conformità degli approvvigionamenti. Il controllo in campo da parte dell'organismo di certificazione assume un valore di verifica a campione del sistema di autocontrollo.

Nello stesso tempo, in generale per quanto riguarda il sistema di certificazione concordiamo sulla opportunità di:

- effettuare un'efficace analisi del rischio;
- favorire la presenza di un sistema informativo telematico che permetta la verifica della conformità documentale dell'azienda biologica.

Obbligo di approvvigionamento di materiale riproduttivo vegetale biologico a partire dal 2021.

Questo obbligo è teoricamente presente dal regolamento istitutivo della certificazione biologica europea, ma dopo oltre venti anni risulta inapplicabile, specie per molte sementi ortive, ed è soggetto a continue indispensabili deroghe, che si propone di estendere fino al 2021. Nonostante la disponibilità di semente biologica sia aumentata negli ultimi anni, tuttavia per molte specie soprattutto ortive e per varietà minori e/o tipiche del territorio spesso l'agricoltore non ha facilità di reperire materiale riproduttivo certificato biologico.

Fermo restando l'assoluto divieto di uso di semente ogm e/o trattato chimicamente è necessario mantenere e rendere più efficiente un sistema di deroghe dinamico, che permetta all'agricoltore di poter coltivare anche specie e varietà non ancora consolidate nella filiera sementiera biologica.

Per mantenere la scadenza del 31 dicembre 2021 quale termine perentorio del sistema derogatorio, occorre prefigurare un attento sistema di monitoraggio ed una verifica approfondita, basata su dati di fatto, da svolgersi non oltre il 31 dicembre 2019.

Nello stesso tempo è opportuno incentivare la costituzione ed il rafforzamento della filiera biologica per la produzione di materiale riproduttivo, anche con l'utilizzo di fondi Sie (in particolare dello Sviluppo rurale).

Obbligo di utilizzo di animali certificati biologi se destinati alla riproduzione

Nel settore zootecnico si riscontrano le stesse problematiche analizzate per le colture vegetali, aggravate dal fatto che le filiere sono di più recente organizzazione. In Italia, per esempio, non è ancora stato costituito un Registro nazionale delle razze disponibili certificate biologiche.

La difficoltà di reperimento di animali da riproduzione certificati sta rallentando lo sviluppo del settore, nonostante la forte attenzione da parte dei consumatori per gli alimenti di origine zootecnica ed i grandi benefici che gli allevamenti biologici comportano all'ambiente ed al benessere animale.

Per questi motivi è assolutamente necessario mantenere un sistema derogatorio e come nel punto precedente, attuare una approfondita verifica, prima di decidere di mettere in atto il suo superamento al 31 dicembre 2021.

Aumento dell'obbligo di approvvigionamento in azienda o nella Regione per l'alimentazione animale (Allegato II parte II, 2.1.2 della Proposta Legislativa).

E' fondamentale nella filiera zootecnica biologica tendere ad un'organizzazione aziendale capace di produrre autonomamente i foraggi ed i mangimi necessari o di reperirli nel territorio circostante.

E' opportuno perciò sviluppare politiche che favoriscano il ciclo chiuso aziendale o capaci di consolidare una organizzazione distrettuale sul territorio.

Tuttavia, la proposta della Commissione di portare al 90 per cento per gli erbivori ed al 60 per cento per i monogastrici l'approvvigionamento aziendale e/o regionale sembra eccessivamente rigida. Occorre a nostro avviso una maggiore flessibilità e gradualità.

Nello stesso tempo però è assolutamente necessario avere una definizione di "regione" più adeguata al concetto di territorio. Il riferimento a Regioni Amministrative, invece, finirebbe per penalizzare, per esempio in Italia, gli allevatori biologici residenti in piccole o piccolissime Regioni.

Divieto di decornazione

A nostro avviso eliminare la possibilità di decornazione ha come conseguenza negativa l'aumento del rischio di ferimenti tra gli animali. E' opportuno mantenere questa possibilità, praticata in condizioni rispettose del benessere animale, all'età più adeguata e con personale qualificato.

Azienda mista

A nostro avviso è opportuno tendere verso aziende che siano integralmente biologiche. Si possono prevedere deroghe per situazioni eccezionali, ma occorre evitare che la stessa azienda commercializzi per la stessa specie e/o varietà prodotti biologici e convenzionali (se non declassati per causa di forza maggiore).

La deroga in sostanza dovrebbe riguardare siti distinti e ben identificati dell'azienda, dove si coltivano prodotti diversi da quelli coltivati negli altri corpi aziendali, possibilmente si dovrebbe trattare di colture permanenti.

La deroga dovrebbe essere possibile anche per specifici allevamenti. Una impresa, per esempio, potrebbe essere certificata biologica per tutte le produzioni vegetali, ma non per uno più allevamenti, in quanto trova difficoltà ad attuare pratiche veterinarie biologiche o ad approvvigionarsi di foraggi e mangimi biologici extraaziendali.

In ogni caso la circostanza di “azienda mista” dovrebbe rappresentare un fattore da considerare nelle “analisi del rischio” per organizzare e finalizzare il sistema dei controlli e della vigilanza.

Atti delegati

La complessità della materia presuppone l’elaborazione di un numero eccessivo di atti delegati da parte della Commissione. Tuttavia nella elaborazione di questi atti occorre assicurare una fase di ordinata transizione senza incertezze o vuoti legislativi. E’ necessario garantire che il superamento di pratiche attualmente autorizzate sia, salvo casi eccezionali, graduale o effettuato con appropriato preavviso.